

- richiesta a mezzo PEC all'indirizzo dibattimento.tribunale.pisa@giustiziacert.it indicando in evidenza: il nome del Giudice; il numero del procedimento; il nome dell'imputato; l'indirizzo mail di posta ordinaria, al quale sarà inviato l'invito a partecipare o il link per il collegamento da remoto, che avverrà utilizzando i programmi Skype for Business o Microsoft Teams, messi a disposizione dall'Amministrazione (note DGSIA del 27 febbraio, 9 marzo e 20 marzo 2020).
3. A seguito della richiesta dell'udienza da remoto, sarà successivamente comunicato al difensore l'orario in cui sarà effettuato il collegamento che sarà fissato in coda all'ordinaria udienza di smistamento.
 4. Nel caso di udienza in presenza, l'assistenza del difensore è assicurata dal difensore di turno, secondo la turnazione predisposta dalla Camera Penale nel prospetto allegato al presente documento.
 5. Il servizio di sostituzione è completamente GRATUITO.
 6. Non sarà necessario fornire al sostituto un atto scritto ex art. 102 C.p.p. ma sarà consentita la "delega orale" valevole anche per la richiesta di liquidazione dell'attività di udienza per le persone già ammesse al patrocinio a spese dello stato o per le difese di ufficio di soggetti irreperibili. Nel caso in cui l'imputato debba ancora chiedere l'ammissione al beneficio, all'udienza di smistamento, l'istanza sarà anticipata con riserva di produzione della documentazione necessaria che verrà redatta e presentata dal titolare della difesa.
 7. Non è obbligatorio per il difensore avvalersi del suddetto servizio: chiunque ritenesse di dover avanzare eccezioni, questioni preliminari o altra attività sarà libero di partecipare all'udienza, **ma si affida al senso di responsabilità dei difensori l'avvalersi del protocollo nell'interesse collettivo di evitare affollamenti nelle aule di udienza, essendo comunque impregiudicati tutti i diritti di prima udienza secondo le previsioni che seguono.**
 8. Lo smistamento sarà "senza apertura del dibattimento": le questioni preliminari e la costituzione di parte civile saranno rinviate all'udienza successiva. E' invece opportuno segnalare eventuali difetti di notifica, eccezioni di nullità dirimenti da cui discenda la restituzione degli atti al PM, le eventuali richieste di riti alternativi, onde consentire al giudice di individuare un'udienza di rinvio più ravvicinata nel tempo rispetto alle udienze istruttorie.
 9. La richiesta di patteggiamento può essere anticipata fuori udienza a mezzo PEC con l'acquisizione del consenso del PM titolare e l'applicazione della pena potrà avvenire in udienza con il sostituto ;
 10. Chi si avvale del sostituto di udienza potrà contattare, a propria scelta, uno dei due nominativi indicati nella turnazione per quel giorno di udienza: i colleghi si organizzeranno tra loro.
 11. Eventuali istruzioni da fornire al sostituto dovranno pervenire per iscritto entro le ore 19,00 del giorno precedente l'udienza.
 12. Il Tribunale, **almeno tre giorni prima dell'udienza**, fornirà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (segreteria@ordineavvocatipisa.it oppure segreteria@pecordineavvocatipisa.it) e alla Camera Penale (camerapenalepisa@gmail.com o camerapenalepisa@pec.it) lo statino di udienza (esclusi i nomi degli imputati in ossequio alla normativa a tutela della privacy) affinché il sostituto possa avere il prospetto dei processi in cui deve svolgere il proprio incarico di sostituto e annotare a fianco dell'indicazione del

*singolo processo l'attività svolta e la data di rinvio per comunicarla al collega. L'elenco comunicato dalla Cancelleria deve ricomprendere **tutti i processi di prima udienza** che provengono con :*

- decreto di citazione diretta a giudizio del PM ex art 550 c.p.p.;

- decreto che dispone il giudizio ex art 429 c.p.p. emesso dal GUP all'udienza preliminare ;

-decreto di Giudizio Immediato del GIP ex art 456 c.p.p.;

- decreto di giudizio immediato del GIP a seguito di opposizione a decreto penale ex art.464 C.p.p.;

13.Sarà cura del sostituto inviare lo statino appositamente completato ai difensori sostituiti.

14.Le parti (imputato, parte offesa) potranno presenziare personalmente; in considerazione della natura di mero smistamento dell'udienza e al fine di evitare gli assembramenti, è auspicabile tuttavia la loro rappresentanza tramite il difensore.

15.Resta ferma la previsione di cui all'art 23 co 4 DL 137/2020, convertito nella legge n. /2020 circa la partecipazione delle persone detenute o in stato di custodia cautelare mediante collegamenti da remoto con la Casa Circondariale o di reclusione.

Si dispone la pubblicazione del presente accordo sul sito del Tribunale, su quello del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa e della Camera Penale a cura delle rispettive segreterie

Pisa , 12 gennaio 2021

Il Presidente del Tribunale
Maria Giuliana Civinini

Il Presidente della sezione penale
Beatrice Dani

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Pisa
Stefano Pulidori

Il Procuratore della Repubblica
Alessandro Crini



Il Presidente della Camera Penale
Laura Antonelli

